



ACCORDO DI COOPERAZIONE SPORTIVA
tra
LA FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE (F.I.B.)
e
LA FEDERAZIONE SAMMARINESE SPORT BOCCE (F.S.S.B.)

In esecuzione e nell'ambito dell'accordo di cooperazione intervenuto tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano C.O.N.I. ed il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese C.O.N.S., si conviene tra il Presidente della Federazione Italiana Bocce ed il Presidente della Federazione Sammarinese Sport Bocce quanto segue:

ART. 1

Le due Federazioni convengono di scambiarsi documentazioni, pubblicazioni, informazioni e materiale sportivo relativi allo sport delle Bocce ed a collaborare su questioni di comune interesse in campo internazionale e nazionale, secondo l'importanza della questione, prestandosi ogni aiuto tecnico-formativo e organizzativo che la situazione richiederà.

ART. 2

Al fine di garantire una valida attività agonistica, la F.I.B. e la F.S.S.B. consentono alle rispettive società di avere il doppio tesseramento e la doppia affiliazione con un abbattimento del 25% delle relative tasse, purché vengano rispettate le normative all'uopo previste, permettendo la loro partecipazione a tutte le Competizioni Federali comprese quelle riservate alle categorie A-A1, senza però poter acquisire alcun diritto per la categoria A1, riservata unicamente ad atleti affiliati alla Federazione Italiana. Non è permessa la partecipazione a gare che assegnano un titolo nazionale o danno il diritto a parteciparvi (esempio Campionato Provinciale, Campionato Regionale, Campionati Italiani Assoluti e i Campionati Italiani promozionali).

ART. 3

Gli atleti delle società F.I.B. e F.S.S.B. partecipanti all'attività F.I.B. dovranno tesserarsi secondo le modalità previste da entrambe le Federazioni Sportive. Gli atleti affiliati alle due Federazioni dovranno rispettare le specifiche normative sull'abbigliamento di gioco. Per quanto concerne il vincolo societario, atleti e affiliati dovranno rispettare le disposizioni delle due Federazioni.

ART. 4

Per favorire un proficuo scambio tecnico ed organizzativo, gli atleti ed i tecnici di ciascuna Federazione, potranno essere invitati a partecipare a stage ed allenamenti organizzati dall'altra Federazione che ne dovrà sostenere i relativi oneri. Inoltre atleti, allenatori, tecnici e dirigenti di ciascuna Federazione potranno partecipare, senza alcun onere di iscrizione a collegiali, seminari e conferenze organizzate dalle due Federazioni

ART. 5

Le due Federazioni si impegnano ad analizzare eventuali problematiche dovessero presentarsi attraverso appositi incontri e riunioni che saranno locali o nazionali, a seconda della rilevanza e del coinvolgimento territoriale dell'argomento.

ART. 6

I provvedimenti disciplinari inflitti a tesserati e società affiliate alle due Federazioni saranno riconosciuti da entrambe le parti.

ART. 7

L'attività regionale delle società della F.S.S.B. si svolgerà in Emilia Romagna essendo questa la Regione dove è geograficamente situata la Repubblica di San Marino.

ART. 8

La F.I.B. e la F.S.S.B. si impegnano a trasmettere alle proprie società copia della presente Convenzione, chiamandole a rispettarla e a farla rispettare dai propri dirigenti e tesserati in ogni sua parte.

ART. 9

La presente Convenzione/Accordo entra in vigore all'atto della firma dei due Presidenti Federali, delegati dai rispettivi Consigli Federali. La stessa si intende automaticamente rinnovata per gli anni successivi, salvo previa rinuncia di una delle parti, con preavviso alla controparte, tramite comunicazione scritta di almeno 3 mesi.

Il presente accordo annulla e sostituisce tutte le precedenti convenzioni in essere stipulate tra le due Federazioni.

Data, 9 Dicembre 2017

IL PRESIDENTE F.I.B.

Marco Giunio De Sanctis

IL PRESIDENTE F.S.S.B.

Maurizio Mularoni